

Gli importi indicati in scheda di Polizza e negli Allegati sono espressi in Euro

N. POLIZZA: 6056100791153      Subagenzia:      AGENZIA GENERALE: FERRARA/6056

**POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

I) ASSICURATO: (RISCHI DIVERSI) LE GIRAFFE DI FANTONI MARTINA      Codice Fiscale: 01414250389

N. Civico: 8      Via - Piazza - Frazione: VIA E. DE ROBERTI      C.A.P.: 44100      Località: FERRARA

II) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di:  
 - VEDI ALLEGATO " AG " -

La suddetta descrizione si riferisce all'attività dell'Assicurato, ferme tutte le "Norme che regolano l'assicurazione" quando non espressamente derogate.

III) POSIZIONI I.N.A.I.L.: L'Assicurato dichiara di avere, presso le sedi I.N.A.I.L. di \_\_\_\_\_ le posizioni assicurative n° \_\_\_\_\_ / n° \_\_\_\_\_ / n° \_\_\_\_\_

IV) CONDIZIONI SPECIALI: Integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" le Condizioni Speciali riportate sull'allegato modello n. 2397 che forma parte integrante della presente polizza.

V) CONDIZIONI AGGIUNTIVE: Si intendono operanti anche le condizioni aggiuntive contrassegnate con le lettere \_\_\_\_\_

VI) INDICIZZAZIONE: Con riferimento all'art. 19 delle "Norme" resta convenuto che l'indice iniziale assegnato al contratto è **NON E'**

VII) MASSIMALI: L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese di:  
 A - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)  
 1.032.913,00 per ogni sinistro, ma col limite di 1.032.913,00 per ogni persona lesa e di 1.032.913,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone  
 B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.):  
 ESCLUSA per ogni sinistro, ma col limite di ESCLUSA per ogni persona lesa

VIII) CONTEGGIO DEL PREMIO (Voce di Tariffa \_\_\_\_\_)

Premio Minimo Imponibile	Riporto
fino a 100 bambini .....	221,24
»	Sconto _____ % per durata _____
»	Aumento _____ % per rateaz. _____
»	DIRITTI
»	PREMIO IMPONIBILE ANNUO .....
»	Rateo dal _____ al _____
»	Abbuono per conguaglio .....
»	DIRITTI
a riportare	PREMIO IMPONIBILE PRIMA RATA
221,24	221,24

IX) PREMIO MINIMO: Se il premio sopra indicato è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, il premio minimo dovuto dall'Assicurato (art. 18 delle "Norme") per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) non potrà essere inferiore al 75% dell'ultimo premio soggetto a regolazione versato in via provvisoria anticipata.

X) DURATA DELL'ASSICURAZIONE: Dalle ore 24 del 20 / 02 / 2003 alle ore 24 del 20 / 02 / 2013 per 10 anni = mesi = giorni.  
 Rate successive Annuali al 20/02 di ogni anno, a cominciare dalla rata del 02 / 2004

XI) COMPUTO DELLE RATE DI PREMIO

	Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Totale
Prima rata	188,60	22,64	211,24	47,01	258,25
Rate successive	188,60	22,64	211,24	47,01	258,25

La presente sostituisce la Polizza n. 0056050117428 [con premio di 182,11 scadente il 20 / 02 2007 da rata 20 / 02 / 2003]  
 La presente polizza è stata emessa il 21 / 02 / 2003 a FERRARA in 3 esemplari a un solo effetto.

SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETÀ

ramo	agenzia	subag.	a.	r.	or. cont.	vincolo	premio revid.	frazion.	rescind.	tipo pr.	cod. imp.	dep. inc.	dep. rimb.
028	6056					NO	SI	01			31		

anomalia	ev.	indicizzazione	codice delegat.	n. polizza delegat.	ns. quota	statist. B	capitale B	statist. A	statistica altri raggruppamenti
cod. m. data a.					/10.000				

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

per "Assicurazione":	il contratto di assicurazione;
per "Polizza":	il documento che prova l'assicurazione;
per "Assicurato":	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per "Società":	l'impresa assicuratrice;

per "Premio":	la somma dovuta alla Società;
per "Sinistro":	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
per "Indennizzo":	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per "Cose":	sia gli oggetti materiali sia gli animali.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

### Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 20)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

### Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

### Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

### Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

### Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

#### a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

#### b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

A migliore chiarimento si conferma tra le Parti che le garanzie di cui al punto a) e quelle di cui al punto b), si intendono sussistere solo ed in quanto siano stati indicati in polizza gli importi dei rispettivi massimali negli appositi spazi.

### Art. 14 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, esclusa l'URSS.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

### Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

### Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

### Art. 17 - Rischi assicurabili solo con patto speciale

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da furto;

b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;

d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30-giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- n) da detenzione o impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

#### Art. 18 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### Art. 19 - Indicizzazione

Le somme, i massimali assicurati e il premio, nonché i limiti di risarcimento e le franchigie espressi in Lire sono collegati all'indice del costo della vita (Indice Generale Nazionale dell'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, se si sarà verificata una variazione in più o in meno superiore al 10% dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, le somme, i massimali assicurati e il premio, nonché i limiti di risarcimento e le franchigie espressi in Euro, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di annualità assicurativa.

Qualora l'indice venga a superare il doppio di quello inizialmente stabilito, è in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'ulteriore adeguamento automatico del contratto; in tal caso esso resterà in vigore in base all'ultimo adeguamento effettuato, sino a nuova specifica pattuizione tra le Parti.

Nell'ipotesi che della suddetta facoltà si sia avvalso l'Assicurato, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e rimborso del rateo di premio pagato e non usufruito.

#### Art. 20 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

#### Art. 21 - Diritto di recesso della Società nei primi 90 giorni del contratto

Entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio o della prima rata di esso, quando il contratto sia stato stipulato tramite agenzia, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art. 22 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

#### A) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o a parco, comprese le relative recinzioni.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 100,00 per ciascun sinistro.

#### B) Proprietà di fabbricati descritti in polizza

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o a parco, comprese le relative recinzioni.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 100,00 per ciascun sinistro.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

**C) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

A parziale deroga dell'art. 17, lett. f) delle "Norme", l'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato.

**D) Consegna, prelievo e rifornimento**

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l'esclusione di cui all'art. 16, lett. a) delle "Norme che regolano l'assicurazione".

**E) Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL**

A parziale deroga dell'art. 15, lett. c) delle "Norme" sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

**F) Responsabilità personale di tutti i dipendenti**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato (dirigenti quadri, impiegati ed opere), per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.

**G) Qualifica di terzi alle persone non soggette INAIL non dipendenti dall'Assicurato**

A parziale deroga dell'art. 15, lett. c) delle "Norme", sono considerati "terzi": gli ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori di lavoro assistenti, ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da altre Ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro.

**H) Qualifica di terzi al personale di Ditte fornitrici - clienti di trasporto**

A parziale deroga dell'art. 15, lett. c) delle "Norme", sono considerati "terzi" i titolari ed i dipendenti di Ditte - non consociate o collegate all'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via

occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

**I) Cose consegnate**

A parziale deroga dell'art. 17, lett. m) delle "Norme", e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza di € 500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti da terzi per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nel luogo ove si esercita l'attività assicurata, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, ferma l'esclusione per le cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, titoli e/o altri valori, veicoli, natanti o cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio o da bruciatura per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

**L) Vincolo per leasing**

Premesso che le macchine indicate nell'oggetto dell'assicurazione, di proprietà della Spett. \_\_\_\_\_ sono cedute in locazione alla Contraente, l'assicurazione è estesa ai casi in cui la Spett. \_\_\_\_\_

fosse eventualmente chiamata da danneggiati o da terzi che possono intervenire in causa, a risponderne quale civilmente responsabile, o in via di rivalsa, nella sua qualità di proprietario delle macchine suddette. In relazione a quanto precede, la suddetta polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Spett. \_\_\_\_\_

e la Società si impegna a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso. La Società - e per essa l'agenzia assegnataria del contratto - si obbliga altresì:

a) a conservare inalterato il vincolo e a riportarlo nelle nuove eventuali polizze che sostituissero l'originale;

b) a non apportare alla polizza alcuna variazione - relativamente all'oggetto del contratto di locazione - senza il preventivo consenso della Spett. \_\_\_\_\_

ed a notificare ad essa tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità e l'efficacia della garanzia;

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il mancato pagamento da parte della Contraente dei premi di assicurazione, ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna della raccomandata stessa alla Spett. \_\_\_\_\_


Restano ovviamente confermate la validità delle "Norme" nonché delle Condizioni Speciali, Aggiuntive ed Accessorie della presente polizza e specificatamente la validità dell'art. 8 delle "Norme" in merito al diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO sui rischi oggetto dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1910 del C.C., con l'avvertenza che ogni deroga, modifica o integrazione alle seguenti dichiarazioni deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

L'Assicurato dichiara:


- a) di non aver mai subito sinistri nello svolgimento dell'attività di cui all'oggetto;
- b) di non essere stato assicurato per rischi analoghi con altre Società;
- c) di non avere mai avuto stornate polizze per sinistri da altre Società.

Forma parte integrante della presente polizza l'allegato Dati Personali Comuni e Sensibili ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675.


L'ASSICURATO  AS, ISS MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. BOARI & CHIARI Assicurazioni S.n.c.

Agli effetti dell'art. 1341 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 8 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro); Art. 9 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza); Art. 11 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria); Art. 18 (Regolazione del Premio); Art. 21 (Diritto di recesso della Società nei primi 90 giorni del contratto).

L'ASSICURATO  528,32 511,54 528,32 511,54 528,32 511,54 528,32 511,54

L'Assicurato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la Nota informativa di cui all'art. 123 D. Lgs. 17/3/1995 n. 175 e alla Circolare ISVAP n. 303 del 2/6/1997.

L'ASSICURATO  FERRARA 51 05 2003

Il pagamento di \_\_\_\_\_ a saldo della prima rata di premio e imposte è stato effettuato in mia mani oggi, 25/07/03.

alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ L'esattore 

**ALLEGATO N. 1 ALLA**Polizza Numero  
**6056100791153**

Ramo

**R.C.D.**

Agenzia Generale

**FERRARA/6056**

Assicurato

**LE GIRAFFE di FANTONI MARTINA****ALLEGATO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO RISCHI DIVERSI (stampato mod. 2396)****CONDIZIONI SPECIALI**

(che integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

**1) Animali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 50,00 per sinistro.

**2) Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree**

L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

**3) Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole**

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione: questa estensione di garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A), che si intende richiamata. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato. Salvo patto speciale sono invece esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato. Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

**4) Gas di petrolio liquefatti (GPL)**

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A), che si intende richiamata. L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione. A parziale deroga dell'art. 17, lett. h), delle «Norme», l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto. Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla RC derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore a 16 anni. L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

**5) Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio**

L'assicurazione comprende i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione comprende altresì i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica. Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di € 100,00 per ogni sinistro, ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio di cui all'art. 17, lett. a) e b), delle «Norme».

**6) Autorimesse - Autosili - Parcheggi**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A), che si intende richiamata. Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

**7) Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini**

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante. L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività. Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Relativamente alle suddette estensioni il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

**8) Insegne e cartelli pubblicitari**

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

**9) Amministrazioni comunali**

L'assicurazione è prestata al Comune per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio compreso il rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente. Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del Comune derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati adibiti a

pubblici servizi, nonché dalla proprietà di quelli con altra destinazione.

La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva B), che si intende richiamata.

Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

L'assicurazione vale anche, sempre nei limiti del massimale convenuto e con l'esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente, per la responsabilità civile derivante ai consiglieri comunali, agli assessori, al sindaco, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza, per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del proprio mandato.

L'assicurazione non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Municipalizzate e dalle U.S.L.

#### **10) Amministrazioni provinciali**

L'assicurazione è prestata alla Provincia per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad essa istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile della Provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A), che si intende richiamata.

L'assicurazione vale anche, sempre nei limiti del massimale convenuto e con l'esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente, per la responsabilità civile derivante ai consiglieri provinciali, agli assessori, al presidente, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto della Provincia, funzioni di rappresentanza, per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del proprio mandato.

L'assicurazione non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende provinciali.

#### **11) Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi**

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A), che si intende richiamata. L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 17, lett. m), delle «Norme».

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. In questi casi il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

#### **12) Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili**

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, essa comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione; sono invece esclusi i danni imputabili ad omessa, ritardata o difettosa manutenzione.

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

#### **13) Istituti per trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

#### **14) Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini**

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Relativamente alle suddette estensioni il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

#### **15) Servizi pubblici di locomozione e trasporto**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempite le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento degli impianti. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A), che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione è estesa inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato/Contraente e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di € 50,00 per persona, i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Esclusivamente per le scivole l'assicurazione comprende, infine, i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferma l'esclusione di cui all'art. 16, lett. a), delle «Norme».

#### **16) Istituti di vigilanza**

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

#### **17) Farmacie**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Relativamente alle suddette estensioni il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

#### **18) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori**

L'assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dall'assicurazione i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografici, piscine e tribune.

#### **19) Unità sanitarie locali (USL) - Cliniche universitarie - Presidi sanitari privati - Istituti assistenziali**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni, e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi X.

L'assicurazione non comprende i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica.

Relativamente alle sole USL:

a) l'assicurazione vale anche, sempre nei limiti del massimale convenuto:

– per la responsabilità civile personale dei medici specialisti liberi

professionisti a rapporto convenzionale autonomo, per l'attività prestata negli ambulatori gestiti dall'USL;

- per la responsabilità civile personale dei medici generici liberi professionisti a rapporto convenzionale autonomo, addetti al servizio di guardia medica notturna, festiva e prefestiva;
- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed alle Amministrazioni comunali dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata: la relativa assicurazione è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A), che s'intende richiamata;

b) l'assicurazione non comprende:

- i danni verificatisi in relazione alla gestione di farmacie con vendita al pubblico;
- i danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie dell'Assicurato utilizzate a fini didattici o di ricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere scientifico, nonché i danni verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l'Assicurato.

#### 20) Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

Sempre salvo patto speciale, l'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

#### 21) Stabilimenti balneari

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar.

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

#### 22) Cinematografi, teatri

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende altresì, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di € 500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

#### 23) Night clubs - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

#### 24) Riserve di caccia

L'assicurazione comprende anche la responsabilità personale dei titolari e dei soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria.

In caso di coesistenza di altra valida assicurazione a favore del responsabile, per il medesimo rischio, la presente assicurazione vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale assicurazione.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni.

#### 25) Riserve di pesca

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

#### 26) RC della famiglia

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione ed uso di armi, compreso il loro impiego per l'esercizio della caccia da parte del solo Assicurato/Contraente;
- proprietà od uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, con applicazione, su ogni sinistro cagionato da cani, di una franchigia assoluta di € 50,00.

L'assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

#### 27) Velocipedi

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di € 50,00 per sinistro. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

#### 28) Cacciatori

L'assicurazione comprende i danni provocati dai cani impiegati nella caccia ai sensi dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ed è prestata, per questi specifici danni, con applicazione di una franchigia assoluta di € 50,00 per sinistro.

#### 29) Trattamenti chimici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora l'assicurazione sia estesa all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.

In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

#### 30) Medici - Chirurghi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante: dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici; dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia; dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia.

Sono invece esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'implantologia.

#### 31) Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'art. 17, lett. b) e g) delle «Norme», l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni e cose e comunque con il massimo di € 26.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### 32) Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

FERRARA/6026

6026100791153

LE GIRAFE DI BANTONI MARTINA

*M. Panto*

*[Signature]*

*M. Panto*

*M. Panto*

L'ASSICURATO

*M. Panto*

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.  
BOARI & CHIARI Assicurazioni S.r.l.

*[Signature]*

DUBLICATO



